



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA**

composto dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere (relatore)
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentils	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott. Sara Molinaro	Referendario



**nella seduta del 17 giugno 2016**

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede deliberante n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 170;

visto l'art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/2014/INPR e n. 20/2015/INPR, con cui sono state approvate le linee guida con correlato questionario attraverso le quali i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale riferiscono alle Sezioni regionali di controllo relativamente ai bilanci degli esercizi 2013 e 2014;

udito il relatore, Consigliere Giancarlo Astegiano

## Ritenuto in

### Fatto

L'esame della relazione redatta dal Collegio sindacale dell'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sul bilancio d'esercizio 2014, ha fatto emergere alcune criticità, in relazione alle quali è stata inviata richiesta istruttoria in data 4 aprile 2016, prot. n. 9866. L'Azienda sanitaria ha fornito chiarimenti, con la nota di risposta del 10 maggio 2016, prot. n. 11580. Sono residue incertezze in ordine alla sussistenza di alcune potenziali irregolarità amministrativo-contabili, che hanno reso opportuna la richiesta al Presidente della Sezione di convocazione della Camera di Consiglio per l'esame collegiale di quanto emerso in sede di esame dei documenti acquisiti in sede istruttoria.

### Diritto

1. In via preliminare, appare necessario precisare che l'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, ha disposto la creazione, in luogo delle aziende sanitarie locali, nonché ripartendo diversamente le competenze socio-sanitarie, le Agenzie di tutela della salute (ATS) che hanno inglobato, in larga misura le preesistenti aziende. Nello specifico, L'Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. Rientra tra gli enti del servizio sanitario regionale e, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, nonché le ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale. Sono in capo all'AREU il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario extraospedaliero e i relativi controlli secondo modalità operative definite con deliberazione della Giunta regionale.

Pertanto, la presente deliberazione viene inviata, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, oltre che alla Regione, all'AREU.

2. L'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico finanziaria, i relativi bilanci. La magistratura contabile ha sviluppato tali verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo

ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di essere finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha integrato la predetta disciplina, disponendo che "le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all' articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle regioni con propria relazione".

In base al successivo comma 7, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino "squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate "di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento". Nel caso in cui la Regione "non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Il precetto normativo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, va limitato ai programmi di spesa presenti nei soli bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Le leggi n. 266 del 2015 e n. 213 del 2012, come ha precisato la Corte Costituzionale (per tutte, sentenze n. 60/2013 e n. 40/2014), hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, funzionali a prevenire rischi per gli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa, aventi fonte nell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, soprattutto in relazione agli esiti, e sono stati ritenuti compatibili con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta a regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma

premesse all'art. 97 della Costituzione, nonché nel riformulato art. 119, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

**3.** All'esito del controllo in sede istruttoria sono residue alcune incertezze in ordine:

- Contenimento costi per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione continuata e continuativa

e, pertanto, in relazione alle questioni indicate sopra si è svolto l'esame in sede collegiale in Camera di consiglio.


### **3.1. Contenimento costi per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione continuata e continuativa**

La relazione del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio 2014 (Tabella 13 delle "Domande specifiche sul conto economico") ha evidenziato il mancato conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei costi per il personale assunto a tempo determinato o con altri contratti di lavoro cosiddetti flessibili, prescritto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

L'Azienda ha precisato che le assunzioni a tempo determinato sono avvenute su autorizzazione regionale.

Alla luce di quanto emerso dall'esame dei documenti, la Sezione ritiene che, in linea di massima, siano state rispettate le disposizioni di finanza pubblica e, pertanto, non viene formulata alcuna contestazione di grave irregolarità, tuttavia sarebbe preferibile una maggiore chiarezza e trasparenza in merito all'effettiva situazione di ciascuna Azienda interessata dal fenomeno.

**3.2.** La Sezione si riserva di verificare nel corso dell'esame dei successivi documenti di bilancio dell'Azienda se le situazioni indicate ai punti precedenti hanno trovato soluzione o se permangono le criticità analiticamente segnalate.



**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio sindacale dell'AREU sul bilancio 2014 e della successiva attività istruttoria

**Accerta**

la presenza di crediti e debiti verso Regione di elevato importo, derivanti in percentuale rilevante da esercizi risalenti nel tempo


**invita**

l'AREU e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze e potestà decisionali, a proseguire le iniziative atte a definire, in un'ottica di sistema, le cospicue posizioni creditorie e debitorie, in particolare infragruppo, rilevate dall'esame dello stato patrimoniale.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa all'Assessore alla sanità ed alla Direzione generale per la sanità della Regione Lombardia, al Direttore generale ed al Presidente del Collegio sindacale dell'AREU, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Agenzia.

  
Il Magistrato relatore  
(Consigliere Giancarlo Astegiano)

  
Il Presidente  
(Simonetta Rosa)



Depositata in segreteria  
14 NOV 2016

Il direttore della segreteria  
(Dott.ssa Daniela Parisini)

